



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: CIS

aaaa: 2018

nnnnn: 36

TITOLO: Chiarimenti in merito a presentazione CIS per multiproprietà con destinazioni diverse.

Quesito:

- 1) un "edificio" di soli boxes interrati multipiano è tenuto a presentare il CIS?
- 2) quando uno stabile possiede un certificato di collaudo che ha già superato i 50 anni deve presentare il CIS entro il 2019 o cinque anni dopo?
- 3) in un condominio di Milano che ha già 50 anni dopo regolari lavori abbastanza recenti, c'è stata la trasformazione di un locale pubblico, posto parzialmente sotto l'edificio, in boxes multipiano interrati creando per questi ultimi un secondo condominio. Successivamente intervenendo sulla copertura del locale pubblico sono state create 4 abitazioni creando un terzo condominio. Quanti certificati devono essere redatti?

Risposta quesito:

- 1) Si se ha più di 50 anni come previsto nell'art. 11.6 del RE.
- 2) Entro il 2024, infatti le linee guida precisano che:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

3) Il CIS è stato concepito per unità strutturali indipendenti, infatti per le stesse è chiesto un

ai sensi dell'art. 11.6 Regolamento Edilizio tutti i fabbricati, dalla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento (26.11.2014), dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità statica, secondo le seguenti categorie:

- entro 5 anni: i fabbricati ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, qualora non siano in possesso di certificato di collaudo statico;
- entro 10 anni: i fabbricati già in possesso di certificato di collaudo statico con data risalente a un periodo superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo.

giudizio di idoneità statica "cielo terra". Nel quesito fatto sembrerebbe che le unità strutturali non coincidano con le proprietà e per tal motivo, se una proprietà dovesse estendersi su più unità strutturali, allora per la singola proprietà occorrerà relazionare sulla statica di più corpi di fabbrica al fine di avere un giudizio attendibile così come definito nelle linee guida.

4) In tal caso il CIS è richiesto per il corpo di fabbrica dei boxes se l'età degli stessi supera i 50 anni previsti dal RE. Nel caso in cui il fabbricato sia di più proprietà, allora lo stesso CIS verrà dato a più proprietari così come avviene per i proprietari di appartamenti di un condominio che hanno lo stesso CIS.

Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.